



PROTOCOLLO DI INTESA

PER LA CONCRETA ATTUAZIONE DELL'UGUAGLIANZA SOSTANZIALE TRA UOMO E DONNA
NEL MONDO DEL LAVORO

TRA

La Consigliera Nazionale di Parità — con sede presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in Roma — Via Fornovo n. 8, nella persona della Prof.ssa Filomena D'Antini;

E

Il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro (di seguito anche CNO) — con sede in Roma — Viale del Caravaggio 78, (c.f.80148330584) nella persona del Presidente, legale rappresentante Dott. Rosario De Luca;


VISTI

- l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, sottoscritta nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell'ONU che inserisce, tra i 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile, al 5° posto, l'obiettivo "Parità di Genere" per porre fine a ogni forma di discriminazione nei confronti di tutte le donne, bambine e ragazze in ogni parte del mondo e garantire alle donne la piena ed effettiva partecipazione e pari opportunità di leadership a tutti i livelli del processo decisionale nella vita politica, economica e pubblica;
- la Comunicazione COM (2020) 152 del 5.03.2020 della Commissione Europea, "Un'Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020 - 2025" che definisce tra i propri obiettivi di policy colmare il divario di genere nel mercato del lavoro; raggiungere la parità nella partecipazione ai diversi settori economici, far fronte al problema del divario retributivo e pensionistico fra uomini e donne, colmare il divario e conseguire l'equilibrio di genere nel processo decisionale e nella politica, migliorare l'equilibrio tra la vita professionale e la vita privata;
- la Comunicazione con la quale la Commissione Europea e l'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza hanno presentato, il 25 novembre 2020, il "Piano d'azione

  1

dell'Unione europea sulla parità di genere - Un'agenda ambiziosa per la parità di genere e l'emancipazione femminile nell'azione esterna dell'UE (EU Gender Action Plan - GAP lii)" per il periodo 2021 - 2025 che prevede fra le aree tematiche di intervento strategiche di rafforzare i diritti economici e sociali e l'emancipazione di ragazze e donne, di promuovere il lavoro dignitoso, la parità di retribuzione e di diritti in materia di lavoro, di creare un contesto favorevole alle attività economiche delle donne, all'accesso alle risorse produttive e ai servizi di ecosistema;

- la direttiva UE 2023/970 volta a rafforzare l'applicazione del principio di parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione;
- gli articoli 3 e 37 della Costituzione italiana che sanciscono la parità tra uomo e donna, sia a livello generale, attraverso il principio di eguaglianza, formale e sostanziale, sia con disposizioni specificatamente riferite al lavoro, alla famiglia ed alle attività pubbliche;
- la Legge del 15 gennaio 2021, n. 4, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'ILO n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108 sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione";
- il D.L. del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni della legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" che all'art. 47 rafforza i poteri di verifica delle Consigliere regionalidi parità in materia di obblighi incombenti sugli operatori economici e sulle stazioni appaltanti in relazione al Rapporto biennale sull'occupazione femminile e maschile e sulla relazione di genere";
- la legge n. 162 del 5 novembre 2021, recante "Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo" che definisce discriminazione ogni trattamento o modifica dell'organizzazione delle condizioni e dei tempi di lavoro che, in ragione del sesso, dell'età anagrafica, delle esigenze di cura personale o familiare, dello stato di gravidanza nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell'esercizio dei relativi diritti, pone o può porre il lavoratore in almeno una delle seguenti condizioni: a) posizione di svantaggio rispetto alla generalità degli altri lavoratori; b) limitazione delle opportunità di partecipazione alla vita o alle scelte aziendali; c) limitazione dell'accesso ai meccanismi di avanzamento e di progressione nella carriera";
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del 12 marzo 2024 con il quale è stata nominata la Consigliera Nazionale di Parità;
- le competenze alla stessa attribuite per la promozione ed il controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e di non discriminazione tra uomini e donne nel mondo del lavoro;



- la L. 12/1979 recante le norme per l'ordinamento della professione di Consulente del Lavoro;
- l'art. 30, comma 5, della L. 183/2010 che, nel modificare l'art. 76, comma 1 lett. C-ter) del D.lgs 276/2003, ha riconosciuto all'Ordine dei Consulenti del Lavoro un ruolo di terzietà, assegnando ai Consigli Provinciali la facoltà di costituire le commissioni di certificazione dei contratti, nonché di conciliazione ed arbitrato dei rapporti di lavoro;
- il Protocollo di intesa per l'Asseverazione di conformità – ASSE.CO. per il rilascio dell'attestazione di regolarità dei comportamenti del datore di lavoro in materia di lavoro e legislazione sociale da parte del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, siglato con il Ministero del Lavoro in data 15 gennaio 2014 e confermato con il rinnovo 04 marzo 2016 con l'Ispettorato Nazionale del Lavoro con il quale si ribadisce il ruolo terzietà e la competenza specifica in campo giuslavoristico della categoria;
- il Protocollo di intesa per la legalità, la vigilanza ed il contrasto all'abusivismo professionale siglato il 29 marzo 2023 tra l'INL e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, già identificati quali interlocutori qualificati per ciò che concerne l'attività di verifica e controllo nel mercato del lavoro.

CONSIDERATO

- che la Consigliera Nazionale di Parità si occupa della trattazione dei casi di discriminazione di genere sul lavoro di rilevanza nazionale e della promozione di pari opportunità per lavoratori e lavoratrici;
- che le consigliere di parità, nell'ambito delle proprie attribuzioni, ai sensi dell'art. 13, 2 comma, del D.Lgs 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità) svolgono funzioni di promozione e di controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e di non discriminazione tra donne e uomini nel lavoro";
- che la Consigliera Nazionale di Parità è componente del Comitato Nazionale di Parità e coordina la Conferenza Nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità, che comprende tutte le consigliere e i consiglieri, regionali, delle città metropolitane e delle province (enti territoriali di area vasta e così di seguito nominati ex L. n.56/2014) con il compito di rafforzare le funzioni delle consigliere e dei consiglieri di parità, di accrescere l'efficacia della loro azione, di consentire lo scambio di informazioni, esperienze e buone prassi;
- che la Consigliera Nazionale di Parità, ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 198/2006, esercita le proprie funzioni nel rispetto del principio di non discriminazione e della promozione di pari opportunità per lavoratori e lavoratrici, di cui agli artt. 25 e ss. d.lgs. n. 198/ 2006, al fine di garantire la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazioni e migliorare la qualità delle azioni poste a tutela dei soggetti discriminati;
- che costituiscono azioni positive, le misure volte alla rimozione degli ostacoli che di fatto




impediscono la realizzazione di pari opportunità e sono dirette a favorire l'occupazione femminile e realizzate l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro.

- che tali azioni positive hanno in particolare lo scopo di:
 - a) eliminare le disparità nella formazione scolastica e professionale, nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità;
 - b) favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne in particolare attraverso l'orientamento scolastico e professionale e gli strumenti della formazione;
 - c) favorire l'accesso al lavoro autonomo e alla formazione imprenditoriale e la qualificazione professionale delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici;
 - d) superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti con pregiudizio nella formazione, nell'avanzamento professionale e di carriera ovvero nel trattamento economico e retributivo;
 - e) promuovere l'inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali e nei livelli nei quali esse sono sottorappresentate e in particolare nei settori tecnologicamente avanzati ed ai livelli di responsabilità;
 - f) favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi;
 - f-bis) valorizzare il contenuto professionale delle mansioni a più forte presenza femminile;
- che il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro promuove ogni azione diretta a tutelare la dignità dei lavoratori e delle lavoratrici, favorendo ogni iniziativa a tutela della parità di genere nell'ambito lavorativo, sociale e familiare;
- che sono istituite presso il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro e presso i Consigli Provinciali dei Consulenti del Lavoro le Commissioni Pari Opportunità, quali organismi permanenti, che si propongono di contribuire all'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità tra cittadini, sanciti dall'art. 3 della Costituzione, anche mediante l'attuazione di "azioni positive" ai sensi del Dlgs. 11 aprile 2006, n. 198;
- che i Consulenti del Lavoro, prestando assistenza tecnica e professionale, sono interlocutori qualificati per ciò che concerne l'attività di verifica e controllo nel mercato del lavoro.

Tenuto conto

- che le Parti intendono promuovere e diffondere la cultura della parità di genere, favorendo i principi di correttezza, efficienza e trasparenza nel mondo del lavoro.

Valutata la necessità di implementare la collaborazione tra la Consiglieria Nazionale di parità e gli Ordini dei Consulenti del Lavoro per garantire un efficace coordinamento delle iniziative in materia di parità e



pari opportunità, finalizzate alla promozione e al controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza, di opportunità e di non discriminazione tra uomini e donne sul lavoro, attraverso la promozione di azioni positive e il sostegno alle politiche attive del lavoro;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

- 1) Nell'espletamento delle funzioni istituzionali, le parti si impegnano a porre in essere ogni azione utile per promuovere i principi di uguaglianza, pari opportunità e non discriminazione tra donne e uomini nel mondo del lavoro, dare nuovo impulso alla consolidata collaborazione volta a favorire la piena applicazione della normativa in materia di parità e di pari opportunità tra uomo e donna e ad attivare efficaci azioni di contrasto alle discriminazioni di genere, con particolare riferimento al ruolo genitoriale di lavoratrici e lavoratori;
- 2) Le parti si impegnano a consolidare un lavoro di rete attraverso la condivisione di dati, azioni specifiche e buone prassi, nonché a promuovere la certificazione, le misure di welfare aziendale e di conciliazione vita-lavoro;
- 3) Il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro si impegna a sensibilizzare i propri iscritti e le iscritte nell'ambito delle loro attività istituzionali e nell'attuazione delle politiche di categoria, alla promozione del lavoro etico, facendosi garanti della legalità nei rapporti di lavoro, proponendo di favorire, sviluppare progetti e azioni positive per attuare le pari opportunità nell'accesso e nello svolgimento dell'attività professionale, di valorizzare le differenze di genere, di promuovere e rafforzare la parità di rappresentanza di genere anche negli Ordini istituzionali ed associativi;
- 4) Le Parti si impegnano a promuovere momenti di approfondimento e studio allo scopo di rafforzare competenze, conoscenze e metodologie di intervento e di valutazione nell'ambito delle azioni antidiscriminatorie e di tutela e promozione della parità e pari opportunità nei luoghi di lavoro. A tal fine, saranno realizzate iniziative di informazione quali conferenze, seminari, convegni sulle tematiche lavoristiche affrontate in una prospettiva di genere, con l'eventuale coinvolgimento, altresì, delle associazioni datoriali, organizzazioni sindacali e altre istituzioni competenti per materia nonché con la partecipazione di rappresentanti di altri enti e associazioni interessati alla materia in esame;
- 5) Le Parti, anche disgiuntamente, promuoveranno, con la collaborazione degli ordini provinciali dei Consulenti del Lavoro, delle Commissioni Pari Opportunità dei Consulenti del Lavoro ivi istituite e le consigliere regionali e provinciali di parità, una formazione specifica a vari livelli ed una attività di informazione volta a sensibilizzeranno le aziende sul tema della certificazione



di parità di genere e sull'opportunità di compilare il rapporto biennale relativo all'occupazione maschile e femminile, ancorché non tenute per legge. del presente protocollo d'intesa;

- 6) Le parti si impegnano ad incontrarsi almeno con cadenza annuale per verificare lo stato di attuazione;
- 7) I contenuti del presente Protocollo saranno diffusi a livello territoriale promuovendo la stipula tra gli Ordini Provinciali dei Consulenti del Lavoro del e le/i Consigliere/i di parità provinciali e regionali a recepire i contenuti del presente atto, anche attraverso l'eventuale adozione di protocolli operativi che tengano conto delle specifiche realtà territoriali.

Dal presente protocollo non derivano nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.

Firenze, 18 maggio 2024

Consigliera Nazionale di Parità

Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro

